



Comune di Flero

Provincia di Brescia
Piazza IV novembre, 4 - 25020 Flero (BS)
AREA SERVIZI SOCIALI



CONCESSIONE DI SERVIZI
Art. 3, comma 1, lett. vv) del decreto legislativo n. 50 del 2016

CAPITOLATO PRESTAZIONALE GESTIONE DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO

Capo 1 - NATURA E OGGETTO DEL CONTRATTO	4
Art. 1. Oggetto della concessione e definizioni	4
Art. 2. Ammontare e durata della concessione - importo del contratto	5
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto	5
Capo 2 – CENTRI DIURNI INTEGRATI: QUALIFICAZIONE DELL’UNITÀ D’OFFERTA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	6
Art. 4. Descrizione del servizio	6
Art. 5. Popolazione servita	6
Art. 6. Normativa di riferimento	6
Art. 7. Periodo transitorio: prima annualità di gestione sperimentale	7
Capo 3 – IL CENTRO DIURNO INTEGRATO	8
Art. 8. Identificazione della struttura e luogo di esecuzione dei servizi	8
Art. 9. Autorizzazioni e accreditamento	8
Art. 10. Canone a carico del concessionario	8
Art. 11. Calendario del servizio ed orari	8
Art. 12. Ammissione degli utenti	8
Art. 13. Sistema Tariffario	9
13.1. Revisione delle tariffe	10
Capo 4 – LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE	11
Art. 14. I servizi alla persona	11
Art. 15. I servizi sanitari e riabilitativi	11
Art. 16. I servizi di animazione e di socializzazione	12
Art. 17. I servizi di sostegno al contesto familiare o solidale	12
Capo 5 – LE PRESTAZIONI ACCESSORIE DI CURA DELLA PERSONA E DI SUPPORTO	13
Art. 18. Servizi ulteriori di cura della persona e altri servizi aggiuntivi	13
Art. 19. Servizio ristorazione	13

Art. 20.	Servizio trasporto.....	14
Art. 21.	Uscite sul territorio e soggiorni.....	14
Capo 6 – LE PRESTAZIONI ACCESSORIE SULL’IMMOBILE – PULIZIA E SANIFICAZIONE		15
Art. 22.	Pulizia, disinfezione, sanificazione e fornitura di prodotti per l’igiene	15
a)	prestazioni quotidiane:.....	15
b)	prestazioni settimanali:	15
c)	prestazioni mensili:	15
d)	prestazioni quadrimestrali:.....	15
Art. 23.	Conferimento rifiuti	16
Art. 24.	Disinfestazione, derattizzazione e prevenzione legionellosi	16
Capo 7 – LE PRESTAZIONI ACCESSORIE RELATIVE ALL’IMMOBILE – ARREDI MANUTENZIONI E ALTRI INTERVENTI		17
Art. 25.	Manutenzione ordinaria.....	17
25.1.	Utenze.....	18
Art. 26.	Ulteriori oneri a carico del concessionario: dotazioni presso la struttura.....	19
Art. 27.	Consegna e riconsegna della struttura	19
Capo 8 – REQUISITI MINIMI DI ESERCIZIO E PER L’ACCREDITAMENTO		20
Art. 28.	Disposizioni generali	20
Art. 29.	Requisiti organizzativo-gestionali	20
29.1.	Documento organizzativo.....	20
29.2.	Piano di lavoro.....	20
29.3.	Materiale informativo e carta dei servizi.....	20
29.4.	Il contratto d’ingresso	21
Art. 30.	Struttura organizzativa	21
30.1.	Politiche di gestione delle risorse umane ed economiche	21
30.2.	Continuità assistenziale.....	22
Art. 31.	Gestione delle risorse umane	22
31.1.	Documento relativo alla gestione delle risorse umane	22
31.2.	Piano annuale di formazione e aggiornamento del personale.....	22
Art. 32.	Gestione, valutazione e miglioramento della qualità, regolamenti interni.....	23
32.1.	Programma annuale di valutazione e miglioramento delle attività	23
32.2.	Struttura o responsabile delle attività di valutazione e miglioramento della qualità	23
32.3.	Rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza	23
32.4.	Prevenzione e gestione dei disservizi	23
32.5.	Documentazione sociosanitaria e protocolli.....	23
Art. 33.	Sistema informativo.....	23

Art. 34.	Gestione delle risorse tecnologiche	24
Art. 35.	Polizza assicurativa	24
Capo 9 – L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO – IL PERSONALE.....		26
Art. 36.	Standard minimo di personale e declaratoria dei profili professionali	26
36.1.	Il responsabile di struttura – referente del servizio.....	26
36.2.	Il Medico	27
36.3.	L'infermiere	27
36.4.	Il terapeuta della riabilitazione	27
36.5.	L'educatore/animatore	28
36.6.	Asa e/o Oss.....	28
Art. 37.	Obblighi del personale	29
Art. 38.	Disposizioni generali sulla manodopera	29
Art. 39.	Sicurezza dei lavoratori per le attività gestionali	30
Art. 40.	Sicurezza dei lavoratori per i rischi interferenziali	30
Art. 41.	Clausole sociali.....	30
Art. 42.	Impiego di volontari o di strumenti connessi a politiche di inserimento lavorativo	30
Capo 10 – DISCIPLINA CONTRATTUALE		32
Art. 43.	Interpretazione del contratto e del capitolato prestazionale	32
Art. 44.	Disposizioni particolari riguardanti il contratto	32
Art. 45.	Rinvio allo schema di contratto	32
Art. 46.	Allegati	32

Capo 1 - NATURA E OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 1. Oggetto della concessione e definizioni

- i. La concessione ha ad oggetto la gestione di un Centro Diurno Integrato sul territorio del Comune di Flero, il tutto come nel prosieguo dettagliatamente esplicitato, anche con riferimento al periodo transitorio di cui al successivo art. 7.
- ii. Sono compresi nella concessione tutte le prestazioni e le forniture, anche accessorie, necessarie per dare il servizio completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato prestazionale. Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i potenziamenti e le soluzioni migliorative contenute nell'offerta tecnica presentata dal concessionario e recepite dalla Stazione appaltante. L'esecuzione dei servizi è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e il concessionario deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
- iii. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
 - a) Codice: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - b) Linee guida RUP: Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 adottata dall'Anac - Linee guida n. 3 - recanti «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», come modificate dalla Delibera n. 1007 dell'11 ottobre 2017.
 - c) D. Lgs. 81/2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - d) Stazione appaltante/Concedente: il soggetto giuridico che indice la gara e che sottoscriverà il contratto;
 - e) Concessionario: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato la concessione;
 - f) CDI: Centro diurno integrato, unità d'offerta sociale originariamente disciplinato dalla deliberazione del Consiglio regionale 8 marzo 1995, n. 1439: "Progetto Obiettivo Anziani per il triennio 1995/1997", con la quale è stata avviata la sperimentazione dei Centri diurni integrati (CDI) per anziani non autosufficienti;
 - g) Concessione di servizi: un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi, riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;
 - h) Rischio operativo: il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito all'operatore economico, il quale in condizioni operative normali, per tali intendendosi l'insussistenza di eventi non prevedibili, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei servizi oggetto della concessione;
 - i) PEF: Piano Economico Finanziario, documento che dovrà simulare l'andamento dei flussi di cassa in uscita, legati ai costi di investimento ed ai costi di manutenzione e gestione, e quelli in entrata, generati dall'incasso delle rette, nell'intero ciclo di vita della concessione;
 - j) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;
 - k) DEC: Direttore dell'esecuzione, soggetto incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 111, comma 2 del Codice, il quale provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione;
 - l) DURC: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 80, comma 4, del Codice;

- m) Costo del lavoro (anche CL): il costo del personale impiegato, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera d), del Codice, nonché di cui all'articolo 26, comma 6, del D.lgs. n. 81 del 2008;
- n) Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere il concessionario per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo contrattualmente previsto;
- o) Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per l'attuazione DUVRI, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 23, comma 15, del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, commi 3, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008;

Art. 2. Ammontare e durata della concessione - importo del contratto

- i. Il valore di una concessione, ai soli fini della verifica delle soglie di cui all'articolo 35, è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, ed è stato stimato dalla stazione appaltante quale corrispettivo potenziale dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali servizi. In coerenza con l'art. 167, comma 4, del Codice, la stima comprende:
 - a) il valore di eventuali forme di opzione ovvero di altre forme comunque denominate di protrazione nel tempo dei relativi effetti;
 - b) gli introiti derivanti dal pagamento delle tariffe da parte degli utenti dei servizi;
 - c) i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al concessionario, in qualsivoglia forma, dall'amministrazione aggiudicatrice o da altre amministrazioni pubbliche, incluse le compensazioni per l'assolvimento di un obbligo di servizio pubblico;
 - d) il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l'esecuzione della concessione;
- ii. La durata della concessione è stabilita in anni cinque. L'avvio delle prestazioni deve avvenire entro 60 giorni dalla stipula del contratto, ovvero dall'avvio anticipato dello stesso nelle more della stipula. In tale lasso di tempo il Concessionario dovrà provvedere con le attività propedeutiche all'avvio del servizio (allestimento struttura, pubblicizzazione, raccolta iscrizioni ecc.). Il quinquennio decorrerà in ogni caso dall'apertura formale al pubblico della struttura.
- iii. Ai sensi dell'art. 167 del Codice, il valore stimato della concessione è pari ad € 1.233.967,00, dei quali € 1.093.967,46 relativi a flussi di cassa (cfr. piano economico allegato alla documentazione di gara); € 140.000,00 quale valore figurativo per la concessione gratuita dell'immobile.
- iv. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 16, del Codice, i costi per la manodopera sono pari ad € 583.474,15. Detto valore è una mera stima a cura della Stazione Appaltate, il quale non è vincolante e dovrà invece essere a sua volta stimato dagli offerenti con riferimento alla propria specificità aziendale e nel concreto alla propria proposta gestionale. La stima potrà discostarsi dal valore indicato sia in eccesso che in difetto.
- v. Gli OS per rischi interferenziali sono pari a zero.
- vi. L'importo contrattuale sarà costituito dagli input di cui alle lettere b) c) e d), anche sulla base dei dati rilevati dal piano economico finanziario (PEF) presentato dal concessionario nell'ambito dell'offerta economica.

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto

- i. Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa.
- ii. Tutte le spese relative al contratto, ivi comprese quelle di rogito, sono a carico del concessionario.

Capo 2 – CENTRI DIURNI INTEGRATI: QUALIFICAZIONE DELL'UNITÀ D'OFFERTA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 4. Descrizione del servizio

- i. Il Centro diurno integrato (CDI) si colloca nella rete dei servizi socio-sanitari per anziani, con funzione intermedia tra l'assistenza domiciliare e le strutture residenziali. Si rivolge ad anziani che vivono a casa, con compromissione parziale o totale dell'autosufficienza e con necessità assistenziali che superano la capacità del solo intervento domiciliare, ma che non richiedono ancora un ricovero in RSA.
- ii. Il servizio si pone i seguenti obiettivi fondamentali:
 - concorrere all'assistenza quando gli interventi a domicilio non sono in grado di garantire una adeguata intensità e continuità del supporto all'anziano non autosufficiente, alla sua famiglia o al suo contesto solidale;
 - garantire alle famiglie o al contesto solidale sostegno nell'assistenza all'anziano e sollievo diurno dall'onere assistenziale;
 - offrire in regime diurno prestazioni socio-assistenziali, sanitarie e riabilitative;
 - offrire in regime diurno una nuova opportunità di animazione nonché di creazione e mantenimento dei rapporti sociali.

Art. 5. Popolazione servita

- i. Il target di riferimento è composto da persone con compromissione dell'autosufficienza, e nel particolare:
 - affette da pluripatologie cronico-degenerative, fra le quali anche le demenze, ma senza gravi disturbi comportamentali;
 - di norma di età superiore ai sessantacinque anni;
 - sole, anche con un discreto livello di autonomia ma a rischio di emarginazione dalle cure, oppure inserite in un contesto familiare o solidale, per le quali l'assistenza domiciliare risulta insufficiente o troppo onerosa;
 - che si trovano in condizioni psico-fisiche tali da raggiungere con un trasporto protetto il servizio territoriale.
- ii. Non sono ammissibili persone autosufficienti, né che già fruiscano di servizi residenziali socio-sanitari, né con elevate esigenze clinico-assistenziali, né persone con problematiche psichiatriche attive o con demenza associata a gravi disturbi comportamentali, né persone in età giovane o giovane-adulta con disabilità.
- iii. In ragione degli spazi disponibili, si è stimata una capienza massima della struttura fissata in 20 posti.
- iv. È facoltà del Concessionario aumentare detto numero di posti, fermo restando il rispetto dei requisiti strutturali e gestionali/operativi previsti dal presente capitolato e/o dalla disciplina regionale, nonché di qualsivoglia normativa incidente su parametri gestionali e/o di sicurezza.

Art. 6. Normativa di riferimento

- i. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolato si rimanda:
 - Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
 - Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario";
 - D.G.R. 22 marzo 2002, n. 7/8494, "Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento dei Centri diurni integrati (C.D.I.)";
 - D.G.R. 9 maggio 2003, n. 7/12903: "Indirizzi e criteri per la remunerazione regionale dei Centri Diurni Integrati accreditati in attuazione della D.G.R. 22 marzo 2002, n. 7/8494";
 - Circ. n. 33 del 10 luglio 2002 relativa a D.G.R. n. 7/7435/2001 e D.G.R. n. 7/8494/2002;
 - Circ. n. 35 del 21 novembre 2003 "Finanziamento Centri Diurni Integrati per anziani anno 2003";

- Circ. n. 7 del 4 marzo 2003 (utilizzo palestre);
 - D.G.R. 08 maggio 2014, n. 1765 “Il sistema dei controlli in ambito sociosanitario: definizione degli indicatori di appropriatezza in attuazione della D.G.R. x/1185 del 20/12/2013”.
 - D.G.R. 31 ottobre 2014, n. 2569 “Revisione del sistema di esercizio e accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo”.
- ii. Resta fermo il necessario rispetto della disciplina regionale speciale in ordine all'emergenza pandemica in corso, che il Concessionario è tenuto a rispettare (su tutte DGR N° 3913 del 25/11/2020 e s.m.i, e disciplina ivi richiamata), con riferimento anche a quella emanata in corso di esecuzione.

Art. 7. Periodo transitorio: prima annualità di gestione sperimentale

- i. In ragione dell'esigenza di consentire al Concessionario un avvio del servizio in condizioni di sostenibilità economico finanziaria, e tenuto conto del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le prescrizioni del presente capitolato si applicano solo in quanto compatibili alla prima annualità di gestione, durante le quali valgono viceversa le prescrizioni che seguono.
- ii. Per il primo anno di gestione, seppur possibile, non è obbligatoria la destinazione d'uso dell'immobile concesso a Centro Diurno Integrato.
- iii. Gli offerenti, in sede di offerta, avranno la possibilità di presentare un progetto preliminare relativo alla prima annualità, ove sia indicata la concreta modalità di gestione del servizio, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
 - a) il target di riferimento deve essere analogo, sebbene non identico (anziani), e comunque quanto più simile a quello previsto per i Centri Diurni Integrati, così da garantire la quanto più lineale transizione al servizio definitivo;
 - b) potrà essere attivata un'unità d'offerta sociale o socio-sanitaria analoga (es. centro diurno anziani), ovvero potrà essere proposta l'attivazione di un'unità d'offerta sperimentale, ai sensi dell'art. 13 comma 1, della L.R. 3/2008, nonché del correlativo decreto 1254 del 15 febbraio 2010, secondo cui i Comuni hanno la funzione di riconoscere e promuovere la sperimentazione di nuove unità di offerta e di nuovi modelli gestionali nell'ambito della rete sociale, nel rispetto della programmazione regionale. Il quadro normativo, infatti, caratterizzato dalla previsione di una rete aperta e dinamica di unità di offerta, offre la possibilità ai Comuni di sperimentare nuove unità di offerta sociali, purché compatibili con gli obiettivi e i contenuti della programmazione regionale e locale. Le sperimentazioni avviate sul territorio regionale, dovranno pertanto essere approvate con specifici provvedimenti del Comune/Ambito territoriale in cui vengono realizzate. In tali provvedimenti dovranno minimamente essere esplicitate le specifiche tecniche ed organizzative del servizio e/o prestazioni erogate, le tempistiche previste per la sperimentazione, gli eventuali obblighi assunti dal Comune;
 - c) gli offerenti dovranno dunque presentare un progetto preliminare per la gestione transitoria della struttura, che sarà oggetto di discussione e concertazione con il Concedente, nella logica della co-progettazione prevista dall'art. 55, c. 3, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), che culminerà con l'approvazione del progetto definitivo, che disciplinerà i rapporti tecnici ed economico-finanziari tra Concedente, Concessionario ed utenti del servizio. Relativamente a questi ultimi, tanto le rette a carico degli utenti, quanto la correlativa frazione a carico del Concedente, non potranno in nessun caso superare quelle fissate nel presente capitolato.

Capo 3 – IL CENTRO DIURNO INTEGRATO

Art. 8. Identificazione della struttura e luogo di esecuzione dei servizi

- i. I servizi di cui al presente capitolato devono essere svolti, prevalentemente, presso la struttura di proprietà del Concedente, sita nel Comune di Flero in via Umberto I n. 103.
- ii. Per adempiere alle Normative Vigenti il Centro Diurno Integrato è stato dotato di idonei locali, ovvero:
 - **area servizi generali** – spazio adibito all’attività ricreativa, cucina attrezzata, lavanderia, servizi igienici e spogliatoi del personale, uffici ed accoglienza;
 - **area destinata alla valutazione ed alla terapia** – ambulatorio medico per terapia e assistenza degli ospiti palestra attrezzata;
 - **area della socializzazione** – sala da pranzo e locale destinato alla socializzazione ed alle attività ricreative; **area del riposo** – spazio adibito al riposo pomeridiano.
- iii. La rappresentazione in piano degli spazi è rinvenibile nell’allegato documento recante “planimetria” (all. I).

Art. 9. Autorizzazioni e accreditamento

- i. Il CDI è un servizio di nuova attivazione.
- ii. È a carico del Concessionario l’adempimento ad ogni onere previsto dalla disciplina regionale in relazione alla messa in esercizio dell’unità d’offerta socio-sanitaria, ivi compresa la Segnalazione Certificata Inizio Attività prevista dalla D.G.R. 2569/2014.
- iii. Avuto riguardo all’accreditamento (obbligatorio) ed alla contrattualizzazione (solo eventuale) che dovessero essere conseguiti dall’aggiudicatario in costanza di rapporto, si precisa che, in coerenza con quanto stabilito dalla medesima D.G.R. 2569/2014, *“l’accreditamento è posto in capo all’effettivo soggetto gestore dell’unità di offerta e che, conseguentemente, nel caso in cui detta gestione sia oggetto di affidamento da parte di enti pubblici, l’affidatario è l’unico soggetto titolato a richiedere l’accreditamento, **con efficacia provvisoria limitata alla durata del contratto stesso**”*. Il Concessionario, alla scadenza del rapporto contrattuale, nulla avrà da eccepire in ordine alla voltura dell’accreditamento e della contrattualizzazione a favore del Comune e/o del nuovo Concessionario.

Art. 10. Canone a carico del concessionario

- i. Non è previsto alcun canone in carico al concessionario, ed opera una espressa deroga all’art. 32 comma 8 della L. 724/1994, giacché rilevano gli scopi sociali ivi previsti, e nel particolare quelli di garantire la sostenibilità economico-finanziaria di un servizio fondamentale per l’implementazione delle politiche sociali a favore degli anziani sul territorio comunale.

Art. 11. Calendario del servizio ed orari

- i. La struttura dovrà essere aperta almeno cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, con orario d’apertura minimo di otto ore giornaliere, fatte salve eventuali soluzioni migliorative offerte dai concorrenti in sede di gara. È altresì fatta salva la possibilità del concessionario di istituire diversificate fasce di frequenza, anche a tempo parziale, ferme le previsioni relative alle tariffe massime applicabili nel prosieguo esplicitate.
- ii. Il CDI resterà di norma chiuso esclusivamente nei giorni infrasettimanali festivi; eventuali chiusure straordinarie potranno essere concordate con il Concedente, anche sulla base delle effettive richieste degli utenti.

Art. 12. Ammissione degli utenti

- i. Per l’accedere al C.D.I gli utenti possono rivolgersi direttamente presso la struttura, che curerà i necessari rapporti con i competenti servizi dell’ASST ed il MMG di riferimento, anche ai fini di accertare l’idoneità all’ammissione, ed anche su impulso del servizio sociale del Comune di Flero.

- ii. I criteri di ammissione saranno quelli previsti dalla Carta dei servizi, redatta dal Concessionario e soggetta ad approvazione da parte del Concedente, la quale in ogni caso dovrà prevedere requisiti premiali e/o riservare priorità d'accesso ai cittadini residenti nel Comune di Flero.
- iii. In ogni caso l'iscrizione al servizio è perfezionata con gli operatori del CDI, e l'accesso al servizio deve essere preceduta adotta uno dalla stipula del contratto di ingresso, sulla base dello schema tipo predisposto dal concessionario secondo le linee guida di cui alla D.G.R. 20 dicembre 2013, n. 1185, "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario regionale per l'esercizio 2014".

Art. 13. Sistema Tariffario

- i. La tariffa per la frequenza giornaliera degli ospiti è così composta:
 - a) Quota a carico dell'utente;
 - b) Quota a carico del Concedente
 - c) Quota a carico del sistema regionale;
 - d) Servizi aggiuntivi/integrativi

a) Quota a carico dell'utente;

- i. La quota a carico dell'utente di cui al punto a) è quella posta a base di gara dal Comune di Flero, e sarà allineata al ribasso offerto in sede di gara.
- ii. Detta quota è incassata direttamente da Concessionario.
- iii. Le tariffe massime applicabili all'utenza (netto IVA) sono le seguenti:

Fascia oraria	Tariffa giornaliera residenti	Tariffa giornaliera non residenti
Giornata intera	€ 36,20	€ 36,20
Pasto	€ 5,00	€ 5,00
Trasporto utenti residenti	€ 3,81	€ 7,62

- iv. In caso di previsioni di rette part time, la relativa retta sarà computata in modo direttamente proporzionale al minor numero di ore, con possibilità di incremento di una percentuale non superiore al 10% -es. retta parti time 4 ore: $(8:36,20=4:x) +10\%$
- v. In caso di estensioni orarie l'incremento della retta seguirà la medesima logica proporzionale, ma senza analoga possibilità di incremento.

b) Quota a carico del Concedente;

- i. Il prezzo a carico del Concedente di cui al punto b), finalizzato calmierare le tariffe (rappresenta un "di cui" delle tariffe di cui al punto a), è rivolta ai soli cittadini residenti, ed è fissato nella seguente misura (netto iva):

Fascia oraria	Riduzione tariffa giornaliera residenti
Giornata intera	€ 10,00

- ii. In caso di retta part time, la compartecipazione è proporzionalmente ridotta, con le modalità di cui alla precedente lett. a), comma iv).
- iii. Non sono previste compartecipazioni sui servizi ristorazione e trasporto, nonché sui servizi aggiuntivi/integrativi
- iv. In relazione a detta compartecipazione il concessionario dovrà:
 - fatturare all'ospite la quota della retta di cui al punto a), ridotta nella misura indicata dal presente punto b);
 - fatturare al Concedente la differenza tra la tariffa piena e la quota relativa alla riduzione di cui al precedente punto.
- v. È fatta salva la possibilità del Concedente, in costanza di rapporto, di aumentare, ridurre o eliminare la compartecipazione di cui al presente punto, secondo le effettive disponibilità di bilancio.

c) Quota a carico del sistema Regionale;

- i. Ad oggi non è prevista alcuna compartecipazione Regionale, giacché la struttura non è né accreditata, né contrattualizzata.
- ii. Allorquando in costanza di rapporto il Concessionario conseguisse la contrattualizzazione con Regione Lombardia, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 175 del D. Lgs. 50/2016, si procederà al riequilibrio del PEF presentato in sede di gara, in proporzione all'utile prospettato in quest'ultimo ed all'entità dei contributi percepiti, con la riduzione della tariffa di cui al punto a), con prioritario assorbimento della tariffa di cui al punto b).
- iii. Allorquando concessa, la remunerazione Regionale di cui al punto c), con la quantificazione, i limiti ed i vincoli stabiliti dalla disciplina Regionale, sarà legata alle presenze effettive degli utenti. La tariffa giornaliera pro capite è stata fissata dalla Regione Lombardia con D.G.R. 06 dicembre 2011 - n. IX/2633 in euro 29,60, per gli utenti che frequentano i CDI a tempo pieno, ed è abbattuta del 50% (euro 14,80) per gli utenti che eventualmente fruiscano del servizio in regime di part time.

d) Servizi aggiuntivi ed ulteriori

- i. La Struttura può essere adibita anche alla realizzazione di ulteriori servizi ed attività a tariffazione libera a favore degli utenti, della popolazione anziana, o a questi anche indirettamente collegata, purché che queste non intralcino le attività ordinarie, e comunque previa autorizzazione da parte del Concedente. Le attività potranno essere rese anche oltre l'ordinario orario di apertura del Centro, ed anche in occasione di giorni prefestivi e festivi.
- ii. In sede di gara dovranno essere indicati i servizi ulteriori offerti, ferma restando la loro necessaria coerenza con la destinazione d'uso degli spazi messi a disposizione da Concedente.
- iii. Per eventuali ed ulteriori servizi e/o eventi aggiuntivi, ove non definiti dal Capitolato, o nel Contratto, e sempreché autorizzati dal Concedente, gli Utenti e gli Ospiti concordano le rette, direttamente, con il Concessionario.
- iv. Il Concessionario dovrà annualmente fornire al Concedente un rendiconto completo di tutti gli incassi avvenuti.

13.1. Revisione delle tariffe

- i. Gli importi massimi delle rette applicabili agli utenti sono fissi per il primo anno di servizio ordinario (ovvero non sperimentale), e variabili all'inizio di ogni anno solare solo ed esclusivamente in ragione dell'aumento ISTAT (indicatore FOI, rilevazioni 12 mesi precedenti).
- ii. Il Concedente potrà assentire ad ulteriori aumenti delle tariffe, di norma previa rideterminazione del piano economico finanziario a favore del Concedente (riduzione quota a proprio carico).
- iii. È fatto salvo quanto previsto dai precedenti capoversi in ordine all'eventuale ottenimento della compartecipazione regionale, che pure comporterà la rideterminazione del piano economico finanziario a favore del Concedente.
- iv. È altresì fatta salva la facoltà del concessionario di diminuire le rette per politiche proprie di marketing volte a raggiungere la piena funzionalità della struttura.
- v. In relazione alla revisione per l'adeguamento delle rette, si specifica che non è considerata circostanza imprevedibile di cui all'art. 1664 del codice civile la sottoscrizione di nuovi CCNL o di altri accordi territoriali, o aziendali, in sostituzione di quelli scaduti, sicché è onere del concorrente considerare eventuali maggiori oneri contrattuali nell'ambito della propria offerta economica.

Capo 4 – LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE

Art. 14. I servizi alla persona

- i. Trattasi di servizi a supporto ed a protezione nelle attività della vita quotidiana, nella assunzione dei cibi e delle bevande, nella cura della persona (scelta e cura dell'abbigliamento, cura della barba e dei capelli, igiene orale, delle mani e dell'intera persona). Tali prestazioni dovranno concretizzarsi anche in attività formative, tendenti a favorire l'autonomia personale, finalizzate ad acquisire il miglior adattamento possibile ai vari momenti funzionali della giornata in relazione all'organizzazione temporale-sequenziale della giornata stessa e quindi ai ritmi giornalieri.
- ii. Gli interventi coprono più nello specifico le seguenti tipologie di prestazioni:
 - Accoglienza dell'ospite presso il servizio;
 - Collaborazione per la somministrazione del pranzo (porzionamento);
 - Controllo degli ospiti;
 - Igiene e pulizia della persona;
 - Vestizione, nutrizione, aiuto nell'assunzione dei pasti;
 - Aiuto nei movimenti, anche di persone con ridotta mobilità;
 - Misurazione della temperatura corporea;
 - Accompagnamento della persona parzialmente autosufficiente (uscite programmate, accompagnamento per brevi passeggiate, visite a conoscenti, ecc.);
 - Valutazione della condizione fisica e psicologica della persona, al fine di sollecitare l'intervento di altri operatori;
 - Sollecitazione dell'autonomia residua della persona ed intervento sui parenti per stimolare l'adozione di corrette abitudini;
 - Collaborazione con gli altri operatori che lavorano all'interno del servizio (sanitarie ed educative);

Art. 15. I servizi sanitari e riabilitativi

- i. Trattasi di servizi che comprendono l'assessment geriatrico e la valutazione periodica, con conseguenti ed eventuali trattamenti farmacologici, medicazioni, interventi riabilitativi, occupazionali o di mantenimento delle abilità (mediante trattamenti individuali e di gruppo), controlli dei parametri biologici.
- ii. Le prestazioni sanitarie richieste sono quelle mediche e infermieristiche di base: controllo della salute e dei fattori di rischio, sorveglianza, cura della persona, aiuto e presidio nell'assunzione delle terapie indicate e prescritte dal Medico di Medicina Generale.
- iii. L'attività riabilitativa deve essere orientata al mantenimento delle funzioni quotidiane, alla prevenzione della disabilità evitabile, al supporto protesico, alla gestione e verifica degli ausili utili alla mobilità. Nello specifico dovrà essere redatto programma (settimanale) di attività motoria e di riattivazione per il miglioramento del tono muscolare, dell'equilibrio, della funzionalità motoria e del benessere generale. Dovrà altresì essere documentata la consulenza del fisioterapista agli OSS per l'esecuzione di semplici attività di mantenimento delle attività residue e di riattivazione strettamente connesse alle attività quotidiane (vestirsi, svestirsi, deambulare, sedersi, alzarsi) al fine di assicurare con continuità il programma di attività motoria personalizzata.
- iv. Gli interventi coprono più nello specifico le seguenti tipologie di prestazioni:
 - partecipazione all'identificazione dei bisogni di salute degli ospiti;
 - pianificazione, gestione e valutazione dell'intervento assistenziale infermieristico (controllo parametri biologici, somministrazione farmaci, gestione e controllo del materiale farmaceutico, cura della gestione dei rifiuti speciali, compilazione cartella personale utente per la parte di specifica competenza);
 - collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali (per l'accoglienza dell'ospite, per l'attività di igiene personale e riabilitativa, per la gestione del progetto sanitario dell'utente);
 - corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;

- fornire le necessarie prestazioni di fisioterapia secondo la patologia degli ospiti, al fine di prevenire l'insorgenza di disabilità e migliorare le capacità residue degli ospiti;
- verificare i movimenti che l'ospite è in grado di effettuare e prendere atto delle sue difficoltà;
- correggere le posizioni sbagliate che una persona può assumere e istruire i restanti operatori;
- coinvolgere gli ospiti in attività motorie nel rispetto dei problemi di ognuno;
- svolgere attività di gruppo a scopo preventivo e terapeutico, mirata a garantire il mantenimento del livello di autonomia propria di ogni ospite;

Art. 16. I servizi di animazione e di socializzazione

- i. Trattasi di servizi socio-educativi che comprendono interventi di gruppo o individuali (quali spettacoli, giochi, attività manuali e pratiche, letture etc.) per contenere il rallentamento psico-fisico e la tendenza all'isolamento sociale e culturale, nonché per sviluppare una concezione positiva della propria vita. A tal fine dovrà essere elaborato e attuato uno specifico programma di animazione di struttura, sia per gruppi di interesse che per attività individuali, con attività ricreative e occupazionali, socioriabilitative e di partecipazione alla vita sociale e di comunità, rispettando e valorizzando, ove possibile, le storie personali, le preferenze e gli orientamenti culturali. Il programma di animazione deve tenere conto delle condizioni individuali della persona, delle possibilità soggettive di partecipazione e di scelta della persona.
- ii. Gli interventi coprono più nello specifico le seguenti tipologie di prestazioni:
 - accoglienza dell'ospite presso il Servizio
 - programmazione e realizzazione di attività espressive individuali e di gruppo, finalizzate a mantenere e/o recuperare abilità di tipo cognitivo e manipolatorio;
 - programmazione e realizzazione di feste e momenti di socializzazione;
 - registrazione (per la parte di competenza) delle informazioni più significative avvenute all'interno del servizio e rivolte al singolo ospite (consegne) e compilazione della parte di competenza del FASAS e di ogni altro report/sistema di rilevazione previsto dall'Asl e/o dalla Regione per lo specifico servizio oggetto di affidamento;
 - monitoraggio della partecipazione di ogni ospite alle attività del Centro.

Art. 17. I servizi di sostegno al contesto familiare o solidale

- i. Trattasi di interventi di informazione ed educazione per favorire l'utilizzo al domicilio di tutti i presidi, gli ausili e le procedure che adattino l'ambiente domestico al grado di non autosufficienza raggiunto e supportino l'autonomia residua della persona anziana e le risorse assistenziali del nucleo familiare o solidale a cui essa appartiene. Il tutto come strategia generale volta a facilitare la permanenza dell'anziano presso il proprio domicilio.

Capo 5 – LE PRESTAZIONI ACCESSORIE DI CURA DELLA PERSONA E DI SUPPORTO

Art. 18. Servizi ulteriori di cura della persona e altri servizi aggiuntivi

- i. È facoltà del Concessionario proporre ulteriori servizi, precisandone tipologia, caratteristiche ed entità nel Progetto gestionale, fermo restando l'obbligo di garantire gli standard di cui al presente capitolato.
- ii. In ogni caso il concessionario dovrà preferibilmente attivare i seguenti servizi, **autonomamente tariffati**, da svolgersi sia presso il Centro Diurno che presso l'abitazione degli ospiti, relativi a:
 - a) Interventi di manutenzione dell'ambiente di vita (da svolgersi a domicilio):
 - Pulizia ordinaria e/o straordinaria dell'ambiente domestico, anche con l'uso di macchinari;
 - Lavaggio e stiratura di biancheria, non effettuabile a domicilio;
 - b) Interventi specifici alla persona (da svolgersi a domicilio o presso il Centro Diurno Integrato, in accordo con il Coordinatore del servizio e compatibilmente con l'organizzazione delle attività previste):
 - Podologo;
 - barbiere e/o parrucchiere;
 - c) Interventi non professionali di sostegno domiciliare (da svolgersi a domicilio):
 - compagnia ed accompagnamento;
 - sostegno personale in situazioni di ricovero temporaneo.
- iii. Si rinvia al precedente art. 13, lett. d) secondo il quale "La Struttura può essere adibita anche alla realizzazione di ulteriori servizi ed attività a tariffazione libera a favore degli utenti, della popolazione anziana, o a questi anche indirettamente collegata, purché che queste non intralcino le attività ordinarie, e comunque previa autorizzazione da parte del Concedente. Le attività potranno essere rese anche oltre l'ordinario orario di apertura del Centro, ed anche in occasione di giorni prefestivi e festivi", e relativo dunque a servizi anche ulteriori o diversi rispetto a quelli elencati, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nei commi precedenti.

Art. 19. Servizio ristorazione

- i. Il Concessionario deve garantire la fornitura, la somministrazione e l'assistenza agli utenti, di pasti e spuntini.
- ii. Nel particolare deve garantire che il servizio ristorazione rispetti i seguenti requisiti:
 - Il centro cottura del fornitore deve trovarsi ad una distanza che consenta il raggiungimento del CDI in massimo 30 minuti, eccettuata l'ipotesi di produzione mediante il sistema refrigerato, unica modalità consentita oltre al tradizionale sistema fresco-caldo, ove non rilevano "vincoli temporali" per il mantenimento delle proprietà dei pasti;
 - I menù e le grammature devono seguire le indicazioni previste dalle "linee guida nutrizionali per la stesura del capitolato d'appalto nelle Rsa e nella ristorazione dell'anziano" redatte a cura dell'Asl Monza e Brianza¹, e disponibili sul sito www.promozionesalute.regione.lombardia.it.
 - Il pasto dovrà essere composto da:
 - 1° piatto;
 - 2° piatto;
 - contorno di verdura cotta o cruda;
 - Frutta fresca o cotta/dolce (yogurt e/o budino);
 - Pane (anche integrale se richiesto);
 - Dovranno inoltre essere previsti spuntini durante la mattina (es. caffè, the, biscotti) e di metà pomeriggio (es. frutta o yogurt), anche per quegli utenti che non dovessero fruire del pranzo, in ragione della fascia di frequenza eventualmente prescelta.
 - il personale del Concessionario interessato alla porzionatura/somministrazione sia formato dal punto di vista igienico-sanitario in ottemperanza al dettato del Reg. CE 852/2004, prevedendo

¹ Il riferimento all'ATS Monza e Brianza è valevole esclusivamente in relazione alle linee guida. Ogni adempimento amministrativo connesso al servizio prevedrà l'interfacciamento con l'ATS Brescia territorialmente competente.

- opportuna formazione anche in merito alla gestione del rischio chimico allergeni (competenza per la gestione delle diete speciali in distribuzione del pasto);
- le attività siano segnalate alle competenti autorità tramite la prevista SCIA;
 - le necessità espresse dagli utenti in merito alle diete speciali (sia terapeutiche, sia etico-religiose) siano opportunamente gestite in collaborazione con il fornitore dei pasti.
- iii. In ogni caso il Concessionario si impegna all'erogazione del servizio di ristorazione nel rispetto di tutta la normativa vigente in materia ed in conformità al sistema di analisi di controllo HACCP avvalendosi di fornitori in grado di possedere le idonee garanzie, nel rispetto delle norme vigenti in materia, e secondo le migliori linee guida nazionali/locali sul tema.

Art. 20. Servizio trasporto

- i. Per agevolare il trasferimento da e per il CDI deve essere messo a disposizione un servizio di trasporto con autista mediante la messa a disposizione di almeno un pulmino (9 posti). Il servizio dovrà essere effettuato per tutti gli ospiti che ne facciano richiesta, indipendentemente dalla loro residenza. Il concessionario potrà non erogare il trasporto (o applicare tariffazioni aggiuntive) solo a condizione che l'ospite risieda a distanza superiore a 10 km (percorso consigliato google maps) dalla sede del CDI. Il servizio deve obbligatoriamente essere svolto per l'andata mattutina ed il ritorno serale. È fatta salva la possibilità del concessionario di effettuare servizi aggiuntivi per gli ospiti che fruiscono del servizio part time.
- ii. Il servizio potrà essere effettuato con due linee "non contemporanee", scaglionando per l'effetto l'entrata e l'uscita degli utenti in relazione alle esigenze derivanti dal piano di trasporto che il Concessionario è tenuto ad elaborare ai fini di ottimizzare il servizio, e quindi di minimizzare la permanenza media degli utenti sull'automezzo.
- iii. Il servizio deve essere svolto da personale o volontari in possesso dei titoli abilitativi alla guida in relazione al tipo di mezzo utilizzato, e da sostituirsi in caso di assenza o impedimento.
- iv. L'automezzo dovrà essere in possesso di tutti i requisiti previsti per la circolazione degli autoveicoli, ivi compresa l'assicurazione RCA obbligatoria, e dovrà essere preferibilmente attrezzato per il trasporto di una carrozzina, per soddisfare l'esigenza di trasporto di utenti non deambulanti.

Art. 21. Uscite sul territorio e soggiorni

- i. Il concessionario dovrà, di norma e salvo compatibilità con la situazione metereologica, organizzare a cadenza almeno quindicinale brevi uscite sul territorio per gli ospiti che lo gradiscono e che versano in condizioni di salute tali da potervi partecipare (es. pasticceria, parco, mercato, mera passeggiata, ecc.)
- ii. Il concessionario dovrà altresì, di norma e compatibilmente con le caratteristiche dell'utenza, organizzare a cadenza trimestrale almeno un'uscita diretta a luoghi di interesse culturale, sociale, gastronomico ecc. La pianificazione dovrà prevedere idonea e tempestiva informativa ai familiari rispetto alla data, alla meta ed all'eventuale costo di partecipazione.
- iii. Il concessionario avrà altresì la facoltà di organizzare soggiorni estivi/invernali, concordando la quota di partecipazione direttamente con gli ospiti.

Capo 6 – LE PRESTAZIONI ACCESSORIE SULL’IMMOBILE – PULIZIA E SANIFICAZIONE

Art. 22. Pulizia, disinfezione, sanificazione e fornitura di prodotti per l’igiene

- i. Il servizio riguarda il complesso degli interventi occorrenti per la pulizia, la disinfezione, la sanificazione, ordinaria e straordinaria, di tutti i locali della Struttura adibita a CDI e delle aree che risultino essere, comunque, di sua pertinenza, nonché degli arredi e delle attrezzature.
- ii. È altresì a carico del concessionario la ricarica dei materiali di consumo presso i servizi igienici (saponi, carta igienica ecc.).
- iii. Tale servizio deve essere svolto dal Concessionario, con mezzi tecnici, attrezzature e personale idonei, nell’osservanza delle normative vigenti per l’utilizzo di attrezzature, macchinari e materiali previsti in ambito UE, mediante la predisposizione della propria organizzazione ed a suo rischio.
- iv. La pulizia e sanificazione di tutti gli ambienti, utensili e attrezzature utilizzati per il servizio deve avvenire nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.
- v. Il Concessionario assume piena e diretta responsabilità in ordine alla costante esecuzione di controlli ambientali e sul rispetto dei limiti di contaminazione chimica e microbiologica ammessi dalla legge in ogni fase del processo di erogazione dei servizi affidati.
- vi. Le aree (interne ed esterne) di competenza del Concessionario sono identificate nell’allegata planimetria (all. I), e racchiuse nel perimetro contornato dal colore rosso (le scale e l’ascensore presenti nell’atrio non sono di competenza del CDI).
- vii. Il servizio di pulizia comprende prestazioni quotidiane, settimanali, mensili e quadrimestrali, come sinteticamente di seguito indicate, con la precisazione che tali prestazioni rappresentano il livello minimo richiesto:

a) prestazioni quotidiane:

- riordino dei locali, spolveratura di tutte le superfici;
- lavaggio di tutti i pavimenti;
- disinfezione dei WC;
- trasporto di tutti i rifiuti negli appositi contenitori e punti di raccolta;

b) prestazioni settimanali:

- pulizia e disinfezione accurata di sedie, poltrone e carrozzelle (tali prestazioni dovranno, comunque, essere effettuate ogni qual volta siano necessarie per garantire la costante ed ottimale qualità del servizio di pulizia di tutti gli ausili);
- pulizia accurata delle aree esterne (pulizia del cortile, dei marciapiedi, ecc.).

c) prestazioni mensili:

- pulizia accurata degli infissi e delle parti vetrate;
- pulizia degli apparecchi illuminanti;
- pulizia delle aree verdi di competenza e della pavimentazione autobloccante non ad uso esclusivo;
- riordino e pulizia a fondo zone deposito, dei relativi armadi e delle scaffalature.

d) prestazioni quadrimestrali:

- per quanto possibile, e compatibilmente con la funzione cui sono destinati, si effettuerà lo spostamento di tutti i mobili, delle attrezzature e suppellettili varie che possano essere di ostacolo all’effettuazione delle pulizie;
- disinfezione supplementare di tutte le superfici lavabili;
- disinfezione supplementare di tutti i sanitari e di tutte le attrezzature;
- lavaggio divani e poltrone;
- sanificazione coperte, materassi, cuscini, etc.;
- sanificazione degli ambienti.

- viii. È in ogni caso da ritenersi a carico del Concessionario qualsivoglia attività di pulizia straordinaria necessaria a mantenere in efficienza la struttura, ed a garantire la salubrità ed il decoro degli spazi concessi.
- ix. Fatti salvi i suddetti requisiti minimi l'articolazione effettiva delle prestazioni risponderà all'articolazione del piano pulizie e sanificazione formulato dal Concessionario nell'ambito del proprio progetto gestionale.
- x. Restano fermi gli obblighi di sanificazione per il fronteggiamento dell'emergenza epidemiologica in corso, per come stabiliti dalla disciplina nazionale o regionale di riferimento.

Art. 23. Conferimento rifiuti

- i. Il conferimento dei rifiuti dovrà avvenire con le modalità e secondo i criteri previsti dalla vigente e di seguito in maniera esemplificativa esposti:
 - i rifiuti urbani andranno raccolti separatamente e conferiti in specifici carrellati e/o sacchi, la raccolta sarà effettuata all'interno della zona data in gestione ed esposti nei modi e nelle quantità previste dal servizio di raccolta in uso al momento dell'esecuzione del contratto.
 - rifiuti speciali e/o sanitari gestione, raccolta e smaltimento a carico del CDI
- ii. Il conferimento di rifiuti sanitari dovrà avvenire sotto la scrupolosa osservanza del DPR 254/03, regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179, allo scopo di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e della salute pubblica.
- iii. La tariffa effettiva dovuta sarà comunicata dall'ufficio tributi a far data dall'inizio della gestione.

Art. 24. Disinfestazione, derattizzazione e prevenzione legionellosi

- i. Il servizio consiste nell'esecuzione di tutte le attività di ispezione, controllo e monitoraggio e interventi di bonifica necessari a controllare e ridurre la presenza di ratti e insetti, che possano pregiudicare l'agibilità e il decoro dei luoghi di lavoro, dei locali tecnici, delle attrezzature impiantistiche (canali, tubazioni, ecc.), delle aree esterne, dei giardini e degli ambienti accessori.
- ii. Dovranno le seguenti tipologie di attività:
 - a) derattizzazione;
 - b) disinfestazione da blatte;
 - c) disinfestazione da mosche e altri insetti alati.
- iii. Il concessionario dovrà altresì mettere in atto tutte le misure idonee a prevenire fenomeni di legionellosi, in conformità con quanto previsto dalle "Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi" approvato in Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 7 maggio 2015.

Capo 7 – LE PRESTAZIONI ACCESSORIE RELATIVE ALL’IMMOBILE – ARREDI MANUTENZIONI E ALTRI INTERVENTI

Art. 25. Manutenzione ordinaria

- i. Il Concessionario provvede a propria cura e spese, per tutta la durata del Contratto, all'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti e delle attrezzature necessari a rendere utilizzabile la Struttura e le sue pertinenze in relazione all'uso convenuto.
- ii. Sono altresì a carico del Concessionario le attività di manutenzione ordinaria del verde di competenza (sfalcio e pulizia). Le aree di competenza del Concessionario sono identificate nell'allegata planimetria (all. I), e racchiuse nel perimetro contornato dal colore verde. Il Concedente, salva l'accettazione del Concessionario, si riserva di ampliare la perimetrazione definitiva dell'area verde da concedere in uso esclusivo al Concessionario (lato sud adiacente alla pavimentazione in autobloccanti, nella parte indicata come ingresso A), allorquando funzionale alla migliore gestione delle attività.
- iii. Per manutenzione ordinaria s'intende quella tipologia d'interventi manutentivi durante il ciclo di vita, atti a:
 - mantenere l'integrità originaria del bene;
 - mantenere o ripristinare l'efficienza dei beni;
 - contenere il normale degrado d'uso;
 - garantire la vita utile del bene;
 - far fronte ad eventi accidentali.
- iv. Generalmente gli interventi sono richiesti a seguito di:
 - rilevazione di guasti o avarie (manutenzione a guasto o correttiva)
 - attuazione di politiche manutentive (manutenzione preventiva, ciclica, predittiva secondo condizione)
 - esigenza di ottimizzare la disponibilità del bene e migliorarne l'efficienza (interventi di miglioramento o di piccola modifica che non comportano incremento del valore patrimoniale del bene).
- v. I suddetti interventi non modificano le caratteristiche originarie (dati di targa, dimensionamento, valori costruttivi, ecc.) del bene stesso e non ne modificano la struttura essenziale e la loro destinazione d'uso.
- vi. I costi relativi devono essere previsti (anche su base statistica) nel budget di manutenzione nell'ambito del PEF.
- vii. Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria nell'ambito di interventi edilizi per manutenzione ordinaria s'intendono ai sensi del DPR 380/2001 gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- viii. A titolo orientativo nel rapporto contrattuale si farà riferimento a quanto previsto dalla norma standard UNI 11063:2017 recante "Definizioni di manutenzione ordinaria e straordinaria".
- ix. Nella attività manutenzione ordinaria, indipendentemente da chi detiene la proprietà del bene da mantenersi, rientrano tutte quelle attività necessarie per mantenere in stato di efficienza, funzionamento e decoro la struttura nella condizione in cui stata consegnata, ovvero a titolo meramente esemplificativo:
 - la tinteggiatura di tutti i locali interni della Struttura, prima della restituzione dell'immobile. I locali vengono concessi tinteggiati e così dovranno essere restituiti con le stesse tipologie di pitture. La scelta del colore e le modalità di esecuzione del servizio devono essere concordate con il Responsabile dell'area Tecnica del Concedente;
 - la spalatura della neve nei percorsi pedonali e carrai interni alla Struttura ed esterni necessari per accedere alla struttura stessa;
 - la manutenzione delle aree pertinenziali alla Struttura, da mantenersi pulite e sgombre da ogni sorta di materiale;

- l'effettuazione dei controlli e la manutenzione periodica di tutti i dispositivi antincendio e di sicurezza;
 - la riparazione o la sostituzione - in caso di rottura - degli arredi e delle attrezzature presenti nella Struttura;
 - adempimenti in merito all'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
 - verifica di assoggettabilità ed eventuale successivo ottenimento della conformità Antincendio (ex CPI) ai sensi del D.P.R. 01/08/2011 n. 151 s.m.i. ed adempimenti connessi;
- x. Il Concessionario è in ogni caso responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza della Struttura. Per garantire la corretta gestione della medesima, il Concessionario deve predisporre ed aggiornare un piano focalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.
- xi. La manutenzione dell'impianto termico per la climatizzazione estiva ed invernale è a carico del Comune, che porrà le relative spese a carico del Concessionario, **nella misura di € 3.500,00 annui.**

25.1. Utenze

- i. Tutte le utenze, eccettuate quelle relative alla telefonia, rimarranno intestate al Comune. La struttura è infatti dotata di impianto centralizzato, munito di appositi misuratori per rilevare i consumi effettivi.
- ii. I correlativi costi sono a carico del Concessionario che provvederà a rimborsare al Concedente un canone provvisorio annuo **pari a € 7.375,00**, importo costruito sulla base di indagini tecniche specifiche rispetto alle caratteristiche dell'impianto, e fondato sui seguenti parametri:
 - Energia elettrica – Kwh 25.000 al costo unitario di € 0,287 (costo contrattuale, inferiore rispetto all'attuale costo reale);
 - Acqua – Mc 100 al costo unitario di € 2,00.
- iii. Alla fine di ogni anno solare si provvederà al conguaglio di quanto dovuto.
- iv. Avuto riguardo all'energia, il conguaglio potrà avvenire anche sulla base, del numero di ore di utilizzo effettivo dell'impianto, ed al conguaglio si procederà sulla base della metodologia che segue:
 - a) In caso di consumi rilevati nell'anno (o nella frazione di anno) superiori a quelli stimati, verrà impiegato anche per l'eccedenza il costo suindicato, senza conteggiare le oscillazioni del costo reale della materia prima.
 - b) In caso di consumi rilevati nell'anno (o nella frazione di anno) inferiori a quelli stimati, ed anche al fine di incentivare il Concessionario ad un oculato utilizzo dell'impianto, il Concessionario condividerà i risparmi con il Concedente (che lo si rammenta sostiene il costo per la differenza tra costo reale e costo contrattuale dell'energia), nella misura del 30% dell'effettivo risparmio (es. consumi reali Kwh 17.500 = risparmio (applicando il costo contrattuale) € 2.152,50, dei quali 645,75 € a favore del Concessionario, da porsi in riduzione al canone provvisorio di cui sopra.
- v. Quanto previsto dal comma iv), lett. b), cesserà automaticamente di operare quando il costo reale dell'energia sarà eventualmente rientrato ad un valore tale da non determinare compartecipazioni al costo dell'energia da parte del Concedente. Parimenti, e per il medesimo fine, la percentuale a favore del Concessionario potrà essere aumentata, sino a corrispondenza dell'assenza di compartecipazione da parte del Concedente.
- vi. In caso di riduzione del costo dell'energia sino ad un livello inferiore rispetto a quello indicato al comma II, si manterrà fermo quest'ultimo sino all'eventuale copertura integrale della quota parte assorbita e pagata direttamente dal Concedente.
- vii. Eventuali ristori eventualmente previsti dalla normativa che sopravverrà, resteranno ad esclusivo appannaggio del Concedente.
- viii. La struttura dovrà essere dotata di un recapito telefonico, anche mobile, sempre disponibile durante l'orario di apertura del servizio, nonché:
 - di una connessione internet (anche tramite "hotspot" con il dispositivo mobile di cui sopra);
 - di un indirizzo di posta elettronica dedicato.

Art. 26. Ulteriori oneri a carico del concessionario: dotazioni presso la struttura

- i. Il Concessionario è tenuto a dotare la struttura concessa dei beni mobili e delle attrezzature necessarie a dare il servizio per compiuto, entro e non oltre 60 giorni dalla stipula del contratto, ovvero dall'avvio anticipato del contratto nelle more della sua formale stipula.
- ii. In allegato al presente capitolato (all. II) si riporta l'elenco del mobilio ritenuto necessario per l'allestimento della struttura. Le specifiche tecniche ivi contenute sono da ritenersi indicative e, fermo quanto previsto dal precedente comma I, le dotazioni effettive saranno oggetto di valutazione nell'ambito dell'offerta tecnica. Ove quest'ultima fosse carente di uno o più beni indicati nell'allegato II), e questi non siano rimpiazzati con beni aventi funzioni analoghe o equivalenti, il Concessionario dovrà provvedere ad integrare le dotazioni proposte.
- iii. I beni forniti al termine della concessione resteranno di proprietà del Concedente.

Art. 27. Consegna e riconsegna della struttura

- i. Prima dell'avvio del servizio, le parti congiuntamente, effettuano un sopralluogo destinato alla presa in consegna dell'immobile; in tale circostanza il concessionario è onerato di formulare eventuali riserve rispetto allo stato dell'immobile.
- ii. Durante il periodo di concessione il Concessionario risponde direttamente per danni all'immobile determinati dal negligente utilizzo ovvero a carenza di manutenzione.
- iii. Allo spirare del contratto verrà effettuata, in contraddittorio tra le Parti, un sopralluogo all'esito del quale verrà redatto un "Verbale di Riconsegna", nel quale si darà atto della constatazione delle condizioni di quanto oggetto di restituzione. Nel caso in cui, all'esito del sopralluogo, venissero constatati danni dipendenti dalla non diligente gestione da parte del Concessionario ovvero dall'inadempimento degli obblighi di conservazione e manutenzione previsti, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese agli interventi necessari per riparare i danni. In caso di inadempimento da parte del Concessionario a tale obbligo, il Concedente potrà provvedere direttamente, addebitando al Concessionario le spese di tale intervento maggiorate del 10%, oltre all'eventuale penale prevista per il caso di specie, anche mediante rivalsa sulla garanzia definitiva.

Capo 8 – REQUISITI MINIMI DI ESERCIZIO E PER L'ACCREDITAMENTO

Art. 28. Disposizioni generali

- i. L'esercizio e l'accreditamento delle unità d'offerta sociosanitarie sono disciplinate dalla D.G.R. 2569/2014, ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3, Governo delle reti degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario e dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità, e della disciplina regionale che verrà emanata nel periodo di vigenza del rapporto contrattuale con il concessionario. Il concessionario è tenuto alla scrupolosa osservanza di dette disposizioni, qui riassunte a mero titolo ricognitivo, rimandando ai testi ufficiali degli atti richiamati.

Art. 29. Requisiti organizzativo-gestionali

29.1. Documento organizzativo

- i. Il concessionario adotta un documento nel quale sono descritti:
 - la missione dell'organizzazione e i valori cui si ispira;
 - le politiche complessive (i campi prioritari di azione e i metodi adottati per raggiungere gli obiettivi);
 - gli obiettivi in relazione alla singola unità d'offerta, specificando i servizi erogati e la popolazione potenzialmente interessata;
 - l'organizzazione interna dell'unità d'offerta, comprendente l'organigramma, i livelli di responsabilità (in particolare per le aree sanitarie), le modalità di erogazione del servizio, le prestazioni erogate o le attività eseguite, individuando anche un referente per i rapporti con gli uffici che sul territorio si occupano di protezione giuridica e di servizi sociali (uffici di protezione giuridica delle ATS, comuni, centri per l'assistenza domiciliare o altri).

29.2. Piano di lavoro

- i. Il concessionario definisce annualmente, entro il primo trimestre di ogni anno solare, il piano di lavoro che comprende la tipologia e il volume di attività previste e il conseguente piano organizzativo, nonché gli obiettivi e le attività nell'ambito delle specifiche aree di intervento. Il programma annuale tiene conto delle diverse tipologie di utenti, delle risorse umane disponibili e del loro utilizzo, dell'apporto del volontariato, del grado rilevato di soddisfazione degli utenti, delle osservazioni degli organi di vigilanza.
- ii. La programmazione si attua almeno nei seguenti ambiti:
 - educativo, di animazione, di socializzazione;
 - coinvolgimento del territorio (associazioni, parrocchie, scuole, servizi di inserimento lavorativo, altri servizi territoriali, gruppi di auto mutuo aiuto);
 - mantenimento delle abilità cognitive e motorie;
 - educazione alla salute e promozione del benessere;
 - sostegno delle famiglie e dei caregiver;
 - miglioramento della qualità organizzativa e assistenziale nel rispetto dei principi di umanizzazione delle cure.
- iii. Il concessionario dovrà adottare un sistema per la valutazione degli obiettivi, delle attività e dei risultati previsti dal piano annuale che preveda:
 - a. la definizione di strumenti, indicatori, modalità e tempi per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi annuali in relazione alle attività pianificate;
 - b. la predisposizione di una relazione annuale che espliciti i risultati conseguiti a seguito degli obiettivi e delle attività proposte, le eventuali criticità rilevate e le azioni migliorative previste per l'anno successivo, dando evidenza del coinvolgimento del personale nelle attività di valutazione;
 - c. la diffusione dei risultati agli interessati.

29.3. Materiale informativo e carta dei servizi

- i. Il concessionario deve dotarsi di carta dei servizi, riportante anche il logo e la denominazione del Comune cui compete in ogni caso l'approvazione della carta medesima, nella quale sono definite le modalità per il concreto esercizio dei diritti dei cittadini, nonché i criteri per l'accesso alle prestazioni e le modalità di erogazione delle stesse, comprese le tipologie di rette applicate e il dettaglio degli eventuali costi aggiuntivi per prestazioni specifiche.
- ii. La carta dei servizi, datata, esposta, a disposizione del pubblico, pubblicata sul sito web (se esistente) dell'unità d'offerta, dovrà comunque essere allegata al contratto di ingresso di ciascun utente.
- iii. I contenuti minimi della carta dei servizi sono i seguenti:
 - le condizioni che danno titolo all'accesso;
 - la descrizione dell'unità d'offerta con l'indicazione dei posti abilitati all'esercizio, accreditati e a contratto;
 - i criteri di formazione e le modalità di gestione delle liste d'attesa, di accoglienza (anche con l'individuazione dell'unità operativa o persona incaricata per le visite guidate alla unità d'offerta), di presa in carico e dimissione degli utenti;
 - le modalità di erogazione delle prestazioni e la descrizione delle attività previste, riferite alla specifica tipologia di unità d'offerta (descrizione della giornata tipo per le unità d'offerta residenziali, descrizione dei percorsi terapeutici per le unità d'offerta ambulatoriali);
 - l'orario di funzionamento dell'unità d'offerta (e periodo di apertura nell'anno);
 - la raggiungibilità della struttura con i mezzi di trasporto, e la descrizione del servizio di trasporto della struttura;
 - le tipologie di rette applicate e il dettaglio degli eventuali costi aggiuntivi per prestazioni specifiche, l'eventuale esistenza di un deposito cauzionale e le modalità di applicazione dello stesso;
 - gli strumenti e le modalità atte a tutelare i diritti delle persone assistite, i tempi di gestione delle segnalazioni e dei reclami, le indicazioni in caso di dimissioni, trasferimento ad altra struttura e per assicurare la continuità delle cure;
 - gli strumenti, le modalità e i tempi di valutazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei caregiver rispetto alla qualità dei servizi e delle prestazioni usufruite, nonché per la rilevazione dei disservizi;
 - ogni altro contenuto previsto nella normativa per le specifiche unità d'offerta;
 - le modalità di rilascio agli utenti della dichiarazione prevista ai fini fiscali;
 - le tempistiche e le modalità per l'accesso alla documentazione sociosanitaria o per ottenerne il rilascio.
- iv. Alla carta dei servizi sono allegati la scheda di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza e la scheda per esprimere apprezzamenti o lamentele o per denunciare i disservizi.
- v. Il concessionario altresì:
 - a. assicura la definizione e l'utilizzo di strumenti per la comunicazione interna (bacheche, intranet, riunioni periodiche, fogli informativi);
 - b. facilita l'accesso alla struttura e alle sue divisioni interne con l'apposizione di una segnaletica visibile anche a distanza e di facile comprensione.

29.4. Il contratto d'ingresso

- i. Il concessionario è tenuto ad adottare uno schema tipo di contratto di ingresso con l'utente secondo le linee guida di cui alla D.G.R. 20 dicembre 2013, n. 1185, Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario regionale per l'esercizio 2014 e successive modifiche o integrazioni.

Art. 30. Struttura organizzativa

30.1. Politiche di gestione delle risorse umane ed economiche

- i. Il concessionario definisce ed esplicita l'organizzazione e le politiche di gestione delle risorse umane ed economiche per le attività ambulatoriali e per quelle di ricovero a ciclo diurno.
- ii. Il concessionario adotta un sistema di rilevazione delle presenze degli operatori, definendo inoltre la programmazione settimanale o mensile delle attività giornaliere del personale, ivi compresi lo

schema di distribuzione programmata degli orari di lavoro (turni per ogni profilo professionale), i piani per le sostituzioni, per la rotazione, le ferie e i permessi del personale.

- iii. Il personale in servizio deve essere identificabile mediante cartellino di riconoscimento.

30.2. Continuità assistenziale

- i. Il concessionario garantisce la continuità dell'assistenza in caso di urgenze o eventi imprevisti (clinici, organizzativi, tecnologici). In caso di trasferimento, Il concessionario mette a disposizione tutte le informazioni inerenti il percorso dell'utente inserito nella propria struttura.
- ii. Il concessionario garantisce altresì la continuità dell'assistenza, prevedendo:
- le modalità di gestione degli eventuali trasferimenti interni all'unità d'offerta o presso altre unità d'offerta sociosanitarie o sanitarie;
 - il rilascio all'utente, all'atto della dimissione o del trasferimento presso altro servizio, di una relazione di dimissione in cui siano evidenziati lo stato di salute, i trattamenti effettuati, l'eventuale necessità di trattamenti successivi e le informazioni utili al proseguimento del percorso assistenziale.

Art. 31. Gestione delle risorse umane

31.1. Documento relativo alla gestione delle risorse umane

- i. Il concessionario definisce il fabbisogno di personale in un documento che prevede:
- la descrizione quantitativa e qualitativa delle risorse umane ritenute necessarie alla gestione dell'unità d'offerta, declinando i profili professionali impiegati nelle singole unità d'offerta;
 - i criteri di selezione del personale (che includano, in particolare, la conoscenza della lingua italiana) e l'adozione di una procedura operativa per l'inserimento del personale di nuova acquisizione;
 - le modalità di integrazione tra le figure professionali, i volontari e i tirocinanti eventualmente presenti;
- ii. Il concessionario è tenuto all'osservanza della normativa vigente sulla incompatibilità relativamente al personale dipendente da aziende sanitarie e da strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, del servizio sanitario nazionale.
- iii. Il concessionario individua, con atto formale, un operatore dell'unità d'offerta al quale sono attribuiti i seguenti compiti:
- validare protocolli, procedure ed eventuali linee guida interne alla struttura, in materia sanitaria e verificarne la corretta applicazione;
 - curare i rapporti con la ATS di riferimento per l'applicazione di iniziative di promozione della prevenzione, dell'educazione alla salute e della tutela sociosanitaria;
 - vigilare sugli aspetti igienico-sanitari; sulla corretta compilazione della documentazione sociosanitaria; sulla corretta conservazione della documentazione sociosanitaria; sul rispetto della riservatezza dei dati sociosanitari; sulla corretta conservazione, somministrazione, smaltimento dei farmaci e dei materiali a scadenza; sulla gestione dei rifiuti pericolosi potenzialmente infetti e speciali pericolosi.

31.2. Piano annuale di formazione e aggiornamento del personale

- i. Il concessionario adotta un piano annuale di formazione e aggiornamento del personale, con indicazione del relativo referente, il quale deve:
- assicurare la copertura del fabbisogno formativo di tutti gli operatori addetti all'assistenza in un arco di tempo triennale, sulla base delle esigenze specifiche rispetto all'utenza da assistere e su tematiche relative all'umanizzazione delle cure;
 - prevedere per tutti gli operatori la formazione su tematiche relative alla comunicazione e alle tecniche di relazione con gli utenti e i caregiver anche rispetto alla gestione dei conflitti.
- ii. La formazione deve essere documentata in modo tale da rendere conoscibili i percorsi e i risultati.

- iii. Per il personale che opera in libera professione, il concessionario è tenuto ad acquisire la documentazione comprovante la formazione e l'aggiornamento svolti in relazione all'attività prestata.

Art. 32. Gestione, valutazione e miglioramento della qualità, regolamenti interni

32.1. Programma annuale di valutazione e miglioramento delle attività

- i. Il programma annuale di valutazione e miglioramento delle attività riguarda i processi di erogazione dei servizi e delle prestazioni, selezionati in rapporto alle priorità individuate, favorendo il coinvolgimento del personale.

32.2. Struttura o responsabile delle attività di valutazione e miglioramento della qualità

- i. Il concessionario identifica una struttura organizzativa o un responsabile che presiede alle attività di valutazione e miglioramento della qualità.

32.3. Rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza

- i. Il concessionario adotta sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione da parte degli utenti o dei familiari. La rilevazione deve essere effettuata almeno annualmente, anche nei confronti dei famigliari e dei caregiver, rispetto alla qualità dei servizi e delle prestazioni usufruite. Deve essere inoltre rilevato il grado di
- ii. soddisfazione del personale, anche con riguardo al benessere lavorativo. Il concessionario garantisce:
 - l'analisi dei dati rilevati dalle valutazioni del grado di soddisfazione per il miglioramento della qualità dei servizi e la presa in considerazione delle criticità emerse;
 - la diffusione dei risultati delle indagini e delle misure di miglioramento (tramite occasioni pubbliche, la distribuzione di materiale informativo, la pubblicazione sul sito web aziendale o con altre modalità).
- iii. Il concessionario trasmette gli esiti al concedente entro trenta giorni dall'avvenuta elaborazione dei dati.

32.4. Prevenzione e gestione dei disservizi

- i. Il concessionario garantisce la raccolta e la tracciabilità dei disservizi rilevati e la predisposizione delle relative azioni di miglioramento, nonché la loro diffusione, se di interesse collettivo.

32.5. Documentazione sociosanitaria e protocolli

- i. Il concessionario dovrà provvedere alla cura del fascicolo socio assistenziale e sanitario (FASAS), ovvero l'insieme unitario della documentazione sociosanitaria relativa all'assistito, nonché alla gestione delle procedure e dei protocolli, con le modalità previste dal paragrafo 2.2.5) lett.d) e e) della D.G.R. 2569/2014.
- ii. Il concessionario dovrà quindi, tra l'altro, provvedere:
 - alla redazione e all'aggiornamento del progetto individuale, il quale deve essere predisposto entro trenta giorni dall'accoglienza e presa in carico dell'utente;
 - alla pianificazione degli interventi che, a seconda della tipologia di utenza trattata, assume le forme del piano assistenziale individuale (PAI) o del piano educativo individuale (PEI) o del programma riabilitativo individuale (PRI);
 - all'aggiornamento del diario.

Art. 33. Sistema informativo

- i. Il sistema informativo è rivolto alla raccolta, elaborazione e archiviazione dei dati di struttura, processo ed esito, con le seguenti finalità:
 - sostanziare e ridefinire le politiche e gli obiettivi dell'unità d'offerta e del soggetto gestore;

- fornire alle strutture organizzative il ritorno informativo necessario alle valutazioni di loro competenza;
- rispondere al debito informativo nei confronti di ATS e Regione Lombardia.
- ii. Il concessionario individua i bisogni informativi, predispose le strutture organizzative e le strumentazioni necessarie a garantire la qualità dei dati.
- iii. Il concessionario deve identificare nell'organigramma un responsabile del sistema informativo che presiede l'attività di raccolta, elaborazione e archiviazione dati.
- iv. Il concessionario è tenuto a rilasciare annualmente le certificazioni ai fini fiscali, in tempo utile per la presentazione dei modelli fiscali.
- v. Il concessionario deve dotarsi infine di un sistema di contabilità analitica nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni regionali di cui alla legge regionale n. 3/2008. Detto sistema deve essere idoneo ad imputare i dati economici per centri di costo, con un livello di dettaglio almeno funzionale all'assolvimento del debito informativo regionale. Il sistema contabile dimostra il corretto rapporto tra le risorse impiegate e le prestazioni erogate e promuove sistemi di controllo di gestione e altri metodi di valutazione dei risultati.

Art. 34. Gestione delle risorse tecnologiche

- i. La corretta gestione delle risorse tecnologiche destinate all'assistenza e cura prevede:
 - l'adozione di una procedura di programmazione degli acquisti delle apparecchiature biomediche e dei dispositivi medici;
 - la redazione di un inventario annuale delle apparecchiature biomediche;
 - l'adozione di un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature biomediche;
 - l'adozione di procedure per garantire l'uso sicuro, appropriato ed economico delle apparecchiature biomediche.
- ii. Per apparecchiatura biomedica s'intende qualsiasi apparecchio, dotato di alimentazione elettrica e/o pneumatica, utilizzato da solo o in combinazione con altri apparecchi che:
 - venga impiegato a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; di diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap; di studio, sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico.
 - venga impiegato per l'esame o la preparazione o la conservazione di campioni provenienti dal corpo umano, inclusi sangue e tessuti, unicamente o principalmente allo scopo di fornire o rilevare informazioni su uno stato fisiologico o patologico, o su una anomalia congenita, o informazioni che consentono la determinazione della sicurezza e della compatibilità con potenziali soggetti riceventi, o che consentono il controllo delle misure terapeutiche.
 - venga impiegato per la preparazione e/o conservazione e/o processazione di farmaci, dispositivi medici e reagenti.
- iii. Per accessorio di apparecchiatura biomedica s'intende qualsiasi componente facoltativo necessario e/o opportuno per essere utilizzato con l'apparecchiatura biomedica in modo da permettere, facilitare o migliorare l'utilizzazione prevista dell'apparecchiatura o in modo da conglobare funzioni supplementari adeguate.

Art. 35. Polizza assicurativa

- i. Il Concessionario stipula, in data non successiva alla presentazione della SCIA, e comunque prima della stipula del contratto, o dell'avvio delle prestazioni se anticipate rispetto a quest'ultima, adeguate polizze assicurative per la responsabilità civile per coprire eventuali danni agli utenti o ad altri soggetti, nonché ai prestatori d'opera. Le tutele assicurative dovranno essere operative per tutta la durata del contratto. Nel particolare dovranno essere coperti tutti i danni derivanti dalla conduzione dei locali sede dell'attività e dovrà comprendere i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi all'interno della struttura. Eventuali franchigie previste dalle polizze non devono gravare sui terzi danneggiati. Nel particolare dovranno essere stipulate:

- a) assicurazione per responsabilità civile verso terzi (RCT) – compresa la Stazione Appaltante e gli utenti del servizio - e verso prestatori d'opera (RCO), con massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.000,00, e massimale per lavoratore non inferiore a € 1.000.000;
 - b) una assicurazione relativa al rischio locativo, ivi compreso il rischio di incendio, per la somma garantita non inferiore a € 1.500.000,00.
- ii. Resta inteso che le polizze di cui alla lett. a) potranno essere parzialmente sostituite dall'assicurazione per responsabilità civile e infortunio degli utenti in carico al servizio, stipulata da Regione Lombardia ([consultabile qui](#), o comunque sul portale istituzionale della Regione), nella misura in cui sia idonea a garantire, in combinazione con le polizze stipulate autonomamente, le coperture richieste dal presente articolo.

Capo 9 – L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO – IL PERSONALE

Art. 36. Standard minimo di personale e declaratoria dei profili professionali

- i. Il CDI dovrà prevedere un organico di operatori sia sociali, che sanitari con adeguato titolo di studio e qualifica professionale, rispettando quanto previsto dalla DGR 8494/2002 in materia di standard minimo di personale, ovvero:

FIGURA PROFESSIONALE	IMPEGNO ORARIO SETTIMANALE MINIMO	TITOLO DI STUDIO
Medico	6 h	Laurea
Terapista della riabilitazione	34 minuti settimana/ospite	Laurea/titolo equiparato
Infermiere	34 minuti settimana/ospite	Laurea/titolo equiparato
Educatore/animatore	28 minuti settimana/ospite	Laurea/diploma ed esperienza
ASA/OSS/OTA	168 minuti settimana/ospite	Titolo abilitante

- ii. Con riferimento agli standard quantitativi e qualitativi di personale si rappresenta ai fini delle rendicontazioni quanto segue:
- gli standard minimi devono essere effettivamente garantiti in ogni settimana dell'anno e da tutte le figure previste a standard per le diverse unità d'offerta;
 - il personale è in possesso dei titoli professionali prescritti, compresa l'eventuale iscrizione ai relativi albi, o delle qualifiche individuate dalla normativa vigente;
 - possono essere rendicontate solo le ore di effettiva presenza in servizio attivo, con esclusione di ogni forma di reperibilità;
 - possono rientrare nel computo degli standard le ore dedicate ad attività di coordinamento finalizzate a garantire interventi sull'utenza (riunioni di équipe, rapporti di consegna), nonché le ore dedicate alla formazione, sia quella obbligatoria per legge che quella strettamente attinente alla funzione svolta.
- iii. Qualora Il concessionario si avvalga di personale religioso per l'assistenza all'utente, detto personale deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti e non superare il limite di settantacinque anni di età. Ai fini del computo dello standard è possibile rendicontare un orario massimo di quarantotto ore settimanali per un massimo di quarantotto settimane all'anno.
- iv. Il personale volontario può essere rendicontato come standard solo quando previsto dalla specifica normativa, in misura non prevalente rispetto al restante personale. Solo in questo caso (personale volontario rendicontato a standard) deve essere in possesso dei requisiti professionali eventualmente richiesti, appartenere ad associazioni di volontariato iscritte nell'apposito registro e convenzionate con la struttura dove svolge la propria attività. Negli altri casi (volontari non rendicontati a standard) deve comunque essere prevista una formalizzazione dei rapporti tra la struttura e l'associazione o il singolo volontario.
- v. Il personale tirocinante non può essere rendicontato ai fini del calcolo dello standard assistenziale previsto.
- vi. Gli operatori sociosanitari (OSS) possono essere rendicontati ai fini dello standard solo se contrattualmente inquadrati con tale profilo professionale. Nel caso un operatore sia inquadrato come ausiliario socio assistenziale (ASA), anche se in possesso del titolo di OSS, deve essere rendicontato come ASA ed impiegato per le corrispondenti mansioni.

36.1. Il responsabile di struttura – referente del servizio

- i. Il Responsabile di struttura/Coordinatore deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli: Laurea di primo o di secondo livello negli ambiti disciplinari afferenti le aree sociale, pedagogico-educativa, psicologica o sanitaria. Risponde, per l'intera rete dei servizi contrattuali, della programmazione delle attività, della loro organizzazione interna, del loro coordinamento con l'insieme degli interventi di rete, nonché della verifica dei programmi attuati. A lui competono funzioni di direzione e responsabilità complessiva su tutta l'attività della struttura, del personale impegnato e sarà il referente del concessionario nei confronti del Concedente. Competono lui inoltre tutte le specifiche attività previste nel presente capitolato. Il responsabile potrà rivestire altresì ulteriori funzioni operative, purché in possesso di titolo di studio idoneo in relazione alle mansioni nelle quali sarà impiegato.
- ii. Il referente del servizio, il quale può coincidere con il responsabile di struttura, sarà l'interlocutore del Concedente per qualsivoglia richiesta inerente ai servizi oggetto di concessione e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione dei servizi nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dal Concedente.

36.2. Il Medico

- i. Specialista che ha maturato tra le altre conoscenze teoriche, scientifiche e professionali: della cura del paziente anziano in tutti i suoi aspetti; dei processi di invecchiamento normale e patologico e della condizione di fragilità e disabilità dell'anziano; di demografia ed epidemiologia dell'invecchiamento; della fisiopatologia, della clinica e del trattamento delle malattie acute e croniche dell'anziano e delle grandi sindromi geriatriche; della medicina preventiva, della riabilitazione e delle cure palliative per il paziente anziano; delle metodiche di valutazione e di intervento multidimensionale nell'anziano in tutti i nodi della rete dei servizi.
- ii. È il Responsabile clinico di ogni singolo utente del CDI, nonché responsabile rispetto ad ogni questione coinvolgente l'aspetto sanitario. Competono lui inoltre tutte le specifiche attività previste nel presente capitolato.
- iii. La figura professionale deve essere in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia, preferibilmente con specializzazione in Geriatria, ovvero in una delle discipline riconosciute equipollenti o affini ai sensi del D.M. 30.01.1998 e DM 31.1.98 e ss.mm.ii. È inoltre necessaria l'iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici.

36.3. L'infermiere

- i. Nell'ambito della professione sanitaria di infermiere, i professionisti sono responsabili dell'assistenza generale infermieristica. Detta assistenza infermieristica, preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa, è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le loro principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria. Gli infermieri partecipano all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; identificano i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formulano i relativi obiettivi; pianificano, gestiscono e valutano l'intervento assistenziale infermieristico; garantiscono la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; agiscono sia individualmente che in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali, avvalendosi, ove necessario, dell'opera del personale di supporto.
- ii. Il personale deve essere in possesso di laurea in "Infermieristica", classe L/SNT1, oppure del diploma universitario di infermiere conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, oppure del diploma o dell'attestato conseguito in base al precedente ordinamento, riconosciuto equipollente, ai sensi della Legge n. 42/1999, al diploma universitario (Decreto del Ministero della Sanità 27 luglio 2000 – Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2000). È inoltre necessaria iscrizione all'albo professionale degli infermieri.

36.4. Il terapeuta della riabilitazione

- i. Nell'ambito della professione sanitaria del fisioterapista, i professionisti svolgono, in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita. Il fisioterapista, in riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle loro competenze, elaborano, anche in équipe multidisciplinare, la definizione del programma di riabilitazione volto all'individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile; praticano autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali; verificano le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale; svolgono attività di studio, didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari ed in quelli dove si richiedono le loro competenze professionali.
- ii. Il personale deve essere in possesso di Laurea I° livello di "Fisioterapista" (classe delle lauree in Professioni Sanitarie della Riabilitazione SNT/2), ovvero del Diploma Universitario di "Fisioterapista" di cui al DMS 14/09/1994 n. 741, conseguito ai sensi dell'art. 6 – comma 3 – del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., ovvero del Diploma o attestato conseguito in base al precedente ordinamento, riconosciuto equipollente ai sensi del D.M. Sanità 27/07/2000 (pubblicato nella G.U. n. 190 del 16/08/2000) al Diploma Universitario ai fini dell'esercizio professionale, ovvero altro titolo che consenta l'esercizio della professione.

36.5. L'educatore/animatore

- i. I professionisti di cui al presente articolo sono responsabili della predisposizione ed attuazione delle attività di socializzazione e ricreative in accordo con il coordinatore della struttura e, oltre quanto previsto all'articolo 2 del presente Capitolato, svolgono attività di raccolta dati e osservazione dei casi.
- ii. Gli educatori/animatori devono essere in possesso degli specifici requisiti professionali per lo svolgimento dell'attività prevista.
- iii. Per quanto riguarda gli animatori oltre a possedere i requisiti richiesti dal D.M. 10/2/84 possono essere in possesso di attestato di qualifica conseguito a seguito di partecipazione al corso di formazione per "Animatore di comunità" o di partecipazione a corsi equivalenti per durata o contenuto o di titoli equipollenti oppure possedere il diploma di "Tecnico dei servizi sociali", o di "Dirigente di Comunità", o equivalenti. Per quanto riguarda l'educatore professionale si specifica che trattasi di un professionista in possesso di abilità e competenze pedagogico-progettuali, metodologico-didattiche, comunicativo-relazionali, organizzativo-istituzionali al fine di progettare, realizzare, gestire progetti educativi, al fine di rispondere alla crescente domanda educativa espressa dalla realtà sociale e dai servizi alla persona e alle comunità. Il personale educatore deve essere in possesso di Laurea I° livello in Scienze dell'educazione e della formazione (classe L 19), ovvero altro titolo equiparato o equipollente.
- iv. Il rapporto educatori/animatori dovrà in ogni caso essere coerente con quello previsto dalla disciplina regionale.

36.6. Asa e/o Oss

- i. L'Assiliario Socio-Assistenziale è un operatore di interesse socio-assistenziale che, conseguito l'attestato di competenza al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a mantenere e/o recuperare il benessere psico-fisico della persona e a ridurre i rischi di isolamento e di emarginazione, assistendola in tutte le attività della vita quotidiana e aiutandola nell'espletamento delle sue funzioni personali essenziali.
- ii. L'ASA fornisce prestazioni attraverso attività integrate relative a:
 - assistenza diretta alla persona;
 - aiuto nella vita di relazione;
 - igiene e cura dell'ambiente;
 - igiene pulizia personale;
 - aiuto alle funzioni di alimentazione;

- prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione, non infermieristiche e non specialistiche;
 - svolgimento di piccole commissioni e semplici pratiche burocratiche;
 - gestione delle relazioni con i servizi pubblici, con la rete dei rapporti informali, con il territorio; comunicazione delle informazioni relative alle problematiche e richieste sollevate dall'utenza e/o dalle loro famiglie.
- iii. Titolo professionale: attestato professionale di A.S.A o O.T.A. riconosciuto dalla Regione Lombardia ai sensi della D.G.R. n. 8/7693 del 24 luglio 2008 e successive disposizioni attuative.
- iv. In alternativa è possibile sostituire operatori ASA con Operatori Socio Sanitari (O.S.S.), il cui percorso formativo è disciplinato in Regione Lombardia dalla D.G.R. n. 5101 del 18 luglio 2007 2008 e successive disposizioni attuative. Sono fatti salvi i titoli equivalenti rilasciati da altre Regioni.
- v. L'Operatore Socio Sanitario è un operatore di interesse sanitario che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzate a soddisfare i bisogni primari della persona in un contesto sia sociale che sanitario e a favorire il benessere e l'autonomia della persona. Tale attività è svolta sia nel settore sociale che in quello sanitario, in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, in ambito ospedaliero, residenziale e domiciliare. Svolge la propria attività in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti alla assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. L'OSS è un operatore di supporto ad alta integrazione socio-sanitaria, opera in base a criteri di bassa discrezionalità e alta riproducibilità ed è affiancabile a diverse figure professionali sia sanitarie sia sociali. In ambito sanitario è prevalente l'integrazione con il personale infermieristico all'interno delle equipe assistenziali. Agisce in base alle competenze acquisite ed in applicazione dei piani di lavoro e dei protocolli operativi predisposti dal personale sanitario e sociale preposto, responsabile del processo assistenziale.

Art. 37. Obblighi del personale

- i. Il Personale deve essere idoneo alle mansioni assegnate per capacità fisiche e per qualifica professionale, deve mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, corretto, cortese, e disponibile alla collaborazione. Il Personale deve garantire la riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui venisse a conoscenza nel rapporto con gli Ospiti, e con gli Utenti, in piena osservanza del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
- ii. Il personale è soggetto altresì agli obblighi di cui agli artt. 20 e 78. del D. Lgs. 81/2008.

Art. 38. Disposizioni generali sulla manodopera

- i. Il concessionario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) ai sensi dell'art. 30, comma 4, del Codice, nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto della presente concessione è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

- ii. In ogni momento il DEC e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133; possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente nella struttura e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro del concessionario o del subappaltatore autorizzato.
- iii. Il Concessionario solleva il Concedente da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, sicurezza e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.
- iv. Il Concessionario deve, altresì, osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti, nazionali, regionali e comunali sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori.

Art. 39. Sicurezza dei lavoratori per le attività gestionali

- i. IL concessionario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, nonché tutte le misure specifiche pertinenti in relazione alle caratteristiche dei servizi, degli ambienti ove essi si svolgono e delle attrezzature utilizzate.
- ii. Il Concessionario deve quindi, tra l'altro, provvedere secondo la disciplina prevista dal "Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale", artt. 69 e seguenti, a fornire al Personale tutte le attrezzature di lavoro, nonché i materiali e i dispositivi di tutela e protezione individuale dai rischi professionali conformi alle specifiche tecniche previsti dalla normativa vigente.
- iii. Sono a carico del Concessionario i corsi ed aggiornamenti del Personale in base agli artt. 36 e 37 al D. Lgs 81/2008, nonché la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del medesimo Decreto. Parimenti a carico dell'aggiudicatario è il costo relativo alla sorveglianza sanitaria di cui alla sezione V del D. Lgs 81/2008.
- iv. Il Concessionario deve fornire al Personale tutti i materiali occorrenti per l'espletamento dei Servizi e per il contenimento dei rischi. Le divise e gli abiti del Personale devono permettere una distinzione dei diversi profili professionali sanitari impiegati, nel rispetto della normativa vigente.
- v. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, il concessionario è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato nel servizio una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. IL concessionario risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto/subconcessione. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
- vi. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
- vii. Ai sensi degli art. 17 e 29 del D. Lgs 81/2008 deve procedere alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, il quale dovrà essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione stessa.

Art. 40. Sicurezza dei lavoratori per i rischi interferenziali

- i. Non sono state ravvisati rischi interferenziali, in quanto al Concessionario spetterà la gestione complessiva della struttura, senza che nei locali ove si svolgerà il servizio sia presente personale dipendente del Concedente. Gli oneri per rischi interferenziali sono pertanto pari a zero.

Art. 41. Clausole sociali

- i. Trattandosi di servizio di nuova attivazione, non può trovare applicazione la clausola sociale.

Art. 42. Impiego di volontari o di strumenti connessi a politiche di inserimento lavorativo

- i. Il Concedente incentiva la promozione del volontariato, quale apparato edificante la comunità locale.

- ii. È quindi facoltà del concessionario di impiegare nelle prestazioni accessorie (trasporto, pulizia, manutenzioni ecc.) personale a titolo volontario, ovvero personale nell'ambito di programmi e/o progetti per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, o strumenti sociali analoghi.
- iii. Il personale di cui agli standard minimi regionali, ovvero tutte le figure professionali effettivamente operanti nel contesto socio-sanitario non potranno però essere sostituiti da personale così come descritto al paragrafo precedente, il quale potrà solo fungere da affiancamento e/o potenziamento dei servizi, e dovrà dunque in ogni caso essere una risorsa incrementativa rispetto agli standard stessi. Parimenti, in caso di cooperative sociali, ai sensi dell'art. 2 comma 5 della L. 381/91, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dal presente capitolato.
- iv. Per la definizione di volontario si rimanda all'art. 17 del D. Lgs. 117/2017.
- v. Per la definizione di persona svantaggiata si rimanda all'art. 2, lettera f), del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002 e all'art. 2, numeri 4) e 99), del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Capo 10 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 43. Interpretazione del contratto e del capitolato prestazionale

- i. In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
- ii. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'esternalizzazione del servizio; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
- iii. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
- iv. Eventuali clausole o indicazioni relative ad aspetti tecnici e prestazionali tra la Stazione appaltante ed il concessionario, riportate negli allegati o in altra documentazione posta a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato.
- v. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
- vi. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 44. Disposizioni particolari riguardanti il contratto

- i. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutta la documentazione di gara, compreso il piano economico finanziario di massima, e di avere preso conoscenza delle condizioni locali, e di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi e di aver giudicato i servizi stessi realizzabili, i documenti di gara adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, nonché di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei servizi.
- ii. La successiva sottoscrizione del contratto da parte del concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano la presente concessione.

Art. 45. Rinvio allo schema di contratto

- i. Per le questioni di natura sinallagmatica non disciplinate dal presente capitolato si rimanda allo schema di contratto, il quale contiene le clausole dirette a regolare nello specifico il rapporto giuridico tra stazione appaltante e concessionario ed a porre ulteriori oneri a carico di quest'ultimo.

Art. 46. Allegati

- i. Planimetria
- ii. Elenco mobilio